

*Ministero dell'istruzione e del merito*

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
"GIOVANNI VERGA" – COMISO (RG)**



Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

97013-COMISO(RG)-VIA ROMA-C.F.82001520889-C.M. RGIC816006

Tel.0932/961233-PEO: rgic816006@istruzione.gov.it -PEC: rgic816006@pec.istruzione.it – Sito: icvergacomiso.edu.it

Comiso, 29 ottobre 2025

Ai Docenti  
Agli Atti  
Al sito web

**Oggetto: Decreto costituzione GLO E GLI – A.S. 2025/2026**

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

- Vista** la legge 107/2015;
- Visto** il D.Lgs n. 66 del 2017 art. 9 comma 8;
- Visto** il D.Lgs n.96 del 7 agosto 2019;
- Vista** la legge 5 febbraio 1992 n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone in situazione di Handicap" (art. 15 comma 2) e le relative modifiche introdotte dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53, dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla Legge 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24);
- Visto** il D.P.R. 24 febbraio 1994, (art. 6) "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap";
- Visto** il D.L.sg 16 aprile 1994, n. 297 (art. 317, comma 2);
- Vista** la legge n. 170, 8 ottobre 2010 - Gazzetta Ufficiale N. 244 del 18 Ottobre 2010, Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico;
- Considerato** il Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 62 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107);
- Valutata** la Nota del 4 agosto 2009 n. 4274 (Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità);
- Vista** la Legge 3 marzo 2009 n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);

<b>Valutata</b>	l'Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali del 20 marzo 2008 (Intesa in merito alle modalità e ai criteri per l'accoglienza scolastica e la presa in carico dell'alunno con disabilità); Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2006 n. 185 (Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289);
<b>Vista</b>	la Legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali);
<b>Valutato</b>	il Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017;
<b>Considerati</b>	gli articoli 5, commi 3 e 4, e 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che hanno abrogato la legislazione precedente, modificando il comma 5 dell'articolo 12 della legge 104/92;
<b>Visto</b>	l'articolo 9, comma 1, del Decreto Legislativo n. 66 del 13 aprile 2017 che va a modificare alcuni articoli della Legge 104/92 (soprattutto l'art. 15, commi 10 e 11);
<b>Visto</b>	il D. M. n. 182/2020 "Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 -ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66";
<b>Vista</b>	la nota del Ministero dell'Istruzione n. 40 del 13/01/2021 "Modalità per l'assegnazione delle misure di sostegno e nuovo modello di PEI ai sensi dell'Art. 7, comma 2 -ter del decreto legislativo 66/2017.
<b>Visto</b>	il D.I. n.153 del 2023-Disposizioni correttive al decreto interministeriale 29 dicembre 2020, n. 182, recante: «Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66».
<b>Vista</b>	la Nota MIM n. 2921 del 24/09/2025 sull'utilizzo della piattaforma SIDI per la compilazione del PEI digitale.

## DECRETA

### La costituzione del GLI e del GLO

#### **Art. 1 Costituzione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI)**

E' costituito il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione con compiti di coordinamento e di indirizzo in ordine alle problematiche relative all'inclusione degli allievi con BES che frequentano l'Istituto Comprensivo G.Verga di Comiso.

Il GLI è composto da:

- dirigente scolastico;
- referente di istituto delle attività di Inclusione;
- docenti curricolari delle classi dove sono presenti alunni con BES e docenti di sostegno;
- specialisti della Azienda sanitaria locale.

Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

### **Art. 1.1 Convocazione e Presidenza del GLI**

Le riunioni del GLI sono convocate e presiedute dal Dirigente scolastico o, in sua assenza, dal docente delegato

Il GLI si riunirà:

- a. in seduta plenaria due volte l'anno, entro il primo quadrimestre/trimestre per verificare, valutare e avviare il PI costituito, ed entro settembre, per redigere il PI per l'anno scolastico in corso;
- b. in seduta maggioritaria nelle fasi organizzative di screening e monitoraggio continuo;
- c. in caso di necessità, per Riunioni Straordinarie.

### **Art. 1.2 Funzioni del GLI**

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nell'Istituto;
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere;
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione delle classi;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai docenti tradotte in sede di definizione PI;
- interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali e sanitari territoriali per l'implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, progetti di prevenzione, monitoraggio, etc...);
- collaborazione in sinergia e azione complementare ai fini dell'inclusione scolastica con GLO (a livello dei singoli allievi).
- progettazione, pianificazione attività da inserire nel PTOF.

Il GLI all'inizio di ogni anno scolastico propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere.

## **Art. 2 Costituzione del Gruppo di Lavoro Operativo (GLO)**

Il GLO è il Gruppo di Lavoro Operativo introdotto a livello di singola istituzione scolastica per la progettazione per l'inclusione dei singoli alunni con accertata condizione di disabilità ai fini dell'inclusione scolastica (D.Lgs 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all'art. 9 del D.Lgs 66/2017).

### **Art. 2.1 Composizione del GLO**

Il gruppo di lavoro, a cui ora il Decreto 66/17 attribuisce la denominazione di GLO, è composto:

- Dirigente scolastico;
- dal Consiglio di Classe con la partecipazione dei genitori dell'alunno con disabilità, o di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica (qualora il supporto di altre figure professionali sia richiesto o autorizzato dai genitori degli alunni interessati e ritenuto utile ai lavori del Gruppo) e con il necessario supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare dell'ASL. La partecipazione di eventuali specialisti che interagiscono con la classe (es.: assistente all'autonomia, assistente alla comunicazione) avviene a titolo consultivo, non decisionale.

Le funzioni di Presidente spettano al Dirigente scolastico, che esercita potere di delegare funzione.

## **Art. 2.2 Funzioni del GLO**

Il GLO svolge le seguenti funzioni:

- definizione e verifiche periodiche del PEI;
- verifica del processo d'inclusione degli alunni DVA;
- proposta della quantificazione delle ore di sostegno e delle altre misure di sostegno, tenuto conto della documentazione disponibile.
- Compilazione digitale del PEI tramite piattaforma SIDI come da decreto DI 182/2020 e successivo DI 153/2023

È dunque il luogo deputato all'elaborazione e alla firma del PEI.

Con l'approvazione del D.Lgs. 66/17 e D.Lgs. 96/19, il PEI diviene parte integrante del Progetto Individuale (di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n. 328).

Il PEI esplicita le modalità di verifica e i criteri di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata, gli interventi di inclusione svolti dal personale docente nell'ambito della classe e in progetti specifici, nonché gli eventuali bisogni di assistenza igienica e di base, svolti dal personale ausiliario nell'ambito del plesso scolastico, e la proposta delle risorse professionali da destinare all'assistenza educativa, all'autonomia e alla comunicazione dello studente e al sostegno alla classe. Per quest'ultimo aspetto è nel PEI che specificatamente si deve quantificare la proposta del numero di ore di sostegno e di assistenza.

Il D.Lgs. 66/17 (art. 7, comma 2, lettere g e h) specifica che deve essere redatto "in via provvisoria entro giugno e in via definitiva, di norma, non oltre il mese di ottobre ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona". Inoltre "è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni".

Nel passaggio tra i gradi d'istruzione, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione. Nel caso di trasferimento d'iscrizione è garantita l'interlocuzione tra le istituzioni scolastiche interessate ed è ridefinito sulla base delle eventuali diverse condizioni contestuali della scuola di destinazione".

## **Art. 2.3 Riunioni del GLO**

Il GLO si riunisce:

- entro il 30 di giugno:
  - a. per la redazione del PEI provvisorio (fa riferimento agli alunni che per la prima volta abbiano ottenuto la certificazione di disabilità);
  - b. per la verifica conclusiva relativa all'anno scolastico ancora in corso e formalizzazione delle nuove proposte di sostegno per l'anno successivo.
- di norma - entro il 31 di ottobre per l'approvazione e la sottoscrizione del PEI definitivo.
- durante l'anno per verifiche intermedie secondo le esigenze.

## **Art.3 Rinvio**

Per quanto non espressamente indicato e/o disciplinato nel presente Decreto si rimanda alla normativa di settore.

## **Art. 4 Pubblicazione Atti**

Il Presente decreto viene diffuso tramite il Sito Web di questo Istituto.

Il presente incarico non comporta oneri aggiuntivi per lo Stato.

**La Dirigente Scolastica**  
Prof.ssa Maria Cafiso

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93*